



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco



ORDINANZA N. 7 DEL 22/04/2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DEFINIZIONE DI UN PERIODO TRANSITORIO DAL 22 APRILE 2024 AL 28 APRILE 2024 PER L'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- l'articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. “Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici”, in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Visti altresì:

- la Legge Regionale n.26 del 23 dicembre 2004, e successive modificazioni;
- il Regolamento della Regione Emilia Romagna n.1 del 3 aprile 2017, ed in particolare l'articolo 12 comma 8;

Considerato che:

- il Ministero della Transizione Ecologica, con l'adozione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas il 6/09/2022, ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Comune di Casalecchio di Reno ricade nella zona climatica “E” (art. 2 DPR 412/1993);
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, ha disposto la riduzione di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dal citato art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Rilevato che:

- le previsioni meteorologiche riferite ai giorni di cui all'oggetto, successivi il termine di legge del 7 aprile indicano la persistenza di temperature, con particolare riferimento alle minime, tali da non consentire per molti edifici del territorio il raggiungimento di un adeguato comfort climatico;
- obiettivo primario è tutelare la salute della cittadinanza, con particolare riferimento alle fasce più deboli

della cittadinanza quali appunto anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

Ritenuto pertanto opportuno emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo un periodo transitorio di accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento per il periodo dal 22 aprile 2024 al 28 aprile 2024, per un limite massimo di 6 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 5:00 alle 23:00;

Evidenziato altresì che verranno monitorate nei prossimi giorni le previsioni meteorologiche per valutare ulteriori proroghe, tenuto conto in ogni caso che il Comune di Casalecchio di Reno è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante fonte di emissioni di inquinanti atmosferici a livello locale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

in deroga a quanto previsto dalla normativa citata in premessa, di attivare l'accensione degli impianti di riscaldamento prevedendo un periodo transitorio di accensione facoltativa degli impianti per il periodo dal 22 aprile 2024 al 28 aprile 2024, per un limite massimo di 6 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 5:00 alle 23:00.

INVITA

La cittadinanza:

- a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di $17^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di $19^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici;
- al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

DISPONE

di prevedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line del Comune di Casalecchio di Reno e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Ente o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Ente o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

MASSIMO BOSSO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*